

Ordinanza del DFE sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità (Ordinanza sulla protezione della maternità)

del 20 marzo 2001

Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 62 capoverso 4 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro (OLL 1),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina i criteri di valutazione dei lavori pericolosi o gravosi (valutazione dei rischi) secondo l'articolo 62 capoverso 3 OLL 1 e definisce le sostanze, i microrganismi e i lavori che presentano un potenziale di pericolo elevato per la madre e il bambino (motivi di esclusione) giusta l'articolo 62 capoverso 4 OLL 1.

² Essa designa:

- a. gli esperti competenti secondo l'articolo 63 capoverso 1 OLL 1 a cui occorre far ricorso per valutare i rischi che corrono la madre e il bambino o per determinare i motivi di esclusione (divieti di occupazione);
- b. le persone incaricate di verificare l'efficacia delle misure di protezione prese conformemente all'articolo 62 capoverso 1 OLL 1.

Sezione 2: Verifica delle misure di protezione

Art. 2 Principio

¹ La valutazione dello stato di salute della donna incinta o della madre allattante nell'ambito della verifica dell'efficacia delle misure di protezione adottate giusta l'articolo 62 capoverso 2 OLL 1 spetta al medico curante che segue la lavoratrice durante la gravidanza.

RS 822.111.52

¹ RS 822.111

² Il medico effettua un esame medico di idoneità della donna incinta o della madre allattante. Per la valutazione, egli considera diversi elementi:

- a. i risultati della valutazione dei rischi dell'azienda;
- b. gli esiti del colloquio con la lavoratrice e della visita medica di quest'ultima;
- c. l'elenco dei criteri definiti nella presente ordinanza;
- d. le eventuali informazioni supplementari raccolte in occasione di un colloquio con l'autore della valutazione dei rischi e/o con il datore di lavoro.

³ Una donna incinta o una madre allattante non deve essere occupata nell'azienda o nella parte dell'azienda che presenta un pericolo se, nell'ambito del colloquio con la lavoratrice o dell'esame medico della stessa, emerge che:

- a. una valutazione dei rischi da parte di un esperto competente secondo l'articolo 17 non è stata effettuata o è stata effettuata in modo insufficiente;
- b. esiste uno o più motivi di esclusione giusta gli articoli 15 e 16; o
- c. una misura di protezione adottata non si rivela efficace o sufficientemente efficace.

Art. 3 Certificato medico

¹ Il medico che ha visitato la lavoratrice precisa in un certificato medico se quest'ultima può proseguire senza riserve la propria attività al posto di lavoro in questione o se deve continuarla a determinate condizioni oppure se essa deve interromperla.

² Il medico che ha visitato la lavoratrice comunica a quest'ultima e al datore di lavoro i risultati della valutazione ai sensi del capoverso 1 affinché il datore di lavoro possa, all'occorrenza, prendere le misure necessarie nell'azienda o nella parte di azienda soggetta a un pericolo.

Art. 4 Assunzione dei costi

Il datore di lavoro si assume i costi per le spese di cui agli articoli 2 e 3.

Capitolo 2: Valutazione dei rischi e motivi di esclusione

Sezione 1: Criteri di valutazione della pericolosità

Art. 5 Sospetto di pericolo

Se i valori indicativi e le grandezze menzionati agli articoli 7 a 10 sono raggiunti, si presume un pericolo per la salute della madre e del bambino.

Art. 6 Valutazione dei criteri

Nella valutazione dei criteri occorre considerare anche le condizioni concrete di lavoro nell'azienda come, in particolare, l'interazione di diversi aggravati, la durata di

esposizione, la frequenza dell'aggravio o della pericolosità e altri fattori che possono esercitare un influsso positivo o negativo sul potenziale di rischio da valutare.

Art. 7 Spostamento di carichi pesanti

¹ È considerato pericoloso o gravoso per le donne incinte lo spostamento regolare di carichi superiori ai 5 kg e lo spostamento occasionale di carichi superiori ai 10 kg durante i primi sei mesi di gravidanza. Questi valori si applicano anche all'azionamento di strumenti meccanici come le leve o le manovelle.

² A partire dal 7° mese di gravidanza, le donne incinte non devono più spostare carichi pesanti giusta il capoverso 1.

Art. 8 Lavori che espongono al freddo, al caldo o a un'umidità eccessiva

Sono considerati pericolosi o gravosi per le donne incinte i lavori effettuati all'interno con temperature ambiente inferiori a -5 °C o superiori a 28 °C, come pure quelli svolti regolarmente in condizioni di umidità eccessiva. Nel caso di temperature inferiori a 15 °C, il datore di lavoro deve fornire bevande calde. I lavori con temperature situate tra 10°C e -5 °C sono autorizzati a condizione che il datore di lavoro metta a disposizione della lavoratrice un abbigliamento adeguato alla situazione termica e all'attività praticata. Nella valutazione della temperatura ambiente occorre inoltre tenere conto di fattori quali l'umidità dell'aria, l'aerazione e la durata di esposizione.

Art. 9 Movimenti e posizioni del corpo che provocano una fatica precoce

Sono considerate pericolose o gravose le attività svolte durante la gravidanza e fino alla 16^a settimana successiva al parto che comportano movimenti o posizioni sfavorevoli in modo ripetuto, come il fatto di allungarsi o di piegarsi troppo, di restare continuamente rannicchiato o di stare piegato in avanti, nonché le attività che implicano una posizione fissa del corpo senza possibilità di movimento. Rientrano in questo contesto anche gli effetti di forze esterne sul corpo provocati da urti, scosse e vibrazioni.

Art. 10 Microrganismi

¹ Una donna incinta o una madre allattante può essere occupata in attività con microrganismi del gruppo 2 ai sensi dell'ordinanza del 25 agosto 1999² sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM) soltanto se è provato che non vi è alcun pericolo per la salute della madre e del bambino.

² Questa precauzione vale anche per i lavori che implicano un'eventuale esposizione ai microrganismi dei gruppi 2 a 4.

Sezione 2: Valori limite

Art. 11 Lavori sottoposti al rumore

Le donne incinte non devono essere occupate in posti di lavoro in cui il livello della pressione acustica è superiore o uguale a 85 dB(A) (L_{eq} 8 h). Le esposizioni agli infrasuoni e agli ultrasuoni devono essere valutate separatamente.

Art. 12 Lavori sottoposti agli effetti di radiazioni ionizzanti

¹ Per le donne professionalmente esposte a radiazioni, dal momento in cui è costatato lo stato di gravidanza e fino al termine della stessa, l'equivalente di dose alla superficie dell'addome non deve superare 2 mSv, e la dose efficace in seguito a incorporazione, 1 mSv (art. 36 cpv. 2 dell'ordinanza del 22 giugno 1994³ sulla radioprotezione).

² Le donne allattanti non possono svolgere lavori con sostanze radioattive che possono comportare il rischio di un'incorporazione o di una contaminazione radioattiva (art. 36 cpv. 2 dell'ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione).

Art. 13 Lavori che espongono agli effetti di sostanze chimiche pericolose

¹ Occorre garantire che l'esposizione a queste sostanze non sia pregiudizievole alla madre o al bambino e, in particolare, che l'esposizione alle sostanze pericolose per la salute iscritte nella lista dei valori limite dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) senza caratterizzazione di pericolo A, B o D rispettino i valori limite corrispondenti.

² Sono considerati particolarmente pericolosi per la madre e per il bambino:

- a. le sostanze con la caratterizzazione R40, R45, R46, R49, R61 e quelle che combinano queste differenti caratterizzazioni conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza del 10 gennaio 1994⁴ sulla caratterizzazione particolare dei veleni destinati all'artigianato;
- b. il mercurio e i suoi derivati;
- c. gli inibitori di mitosi;
- d. il monossido di carbonio.

Sezione 3:

Lavori che si basano su un sistema di organizzazione molto gravoso

Art. 14

Durante tutta la gravidanza e durante il periodo di allattamento, le donne non possono svolgere lavoro notturno né lavoro a squadre se tali lavori sono direttamente

³ RS 814.501

⁴ RS 814.842.21

legati ad attività pericolose o gravose ai sensi degli articoli 7 a 13 o se si è in presenza di un sistema a squadre particolarmente pregiudizievole alla salute. Sono considerati tali i sistemi a squadre che prevedono una rotazione regolare in senso inverso (notte - sera - mattino) o quelli con più di tre notti di lavoro consecutive.

Sezione 4: Motivi d'esclusione

Art. 15 Lavoro a cottimo e lavoro cadenzato

Il lavoro a cottimo o il lavoro cadenzato non sono autorizzati se il ritmo di lavoro è dettato da una macchina o da un'installazione tecnica e non può essere regolato dalla lavoratrice stessa.

Art. 16 Occupazioni particolari vietate

Le donne incinte e le madri allattanti non devono essere occupate:

- a. in lavori che implicano una sovrappressione, come in camera di compressione, in immersioni, ecc.;
- b. in attività con microrganismi dei gruppi 3 o 4 ai sensi dell'OPLM⁵ o con microrganismi del gruppo 2, che sono reputati dannosi per il feto, come il virus della rosolia o della toxoplasmosi. Sono eccettuati i casi in cui è provato che la lavoratrice è sufficientemente protetta mediante immunizzazione;
- c. in lavori che le mettono a contatto con pazienti colpiti da malattie contagiose causate da un microrganismo dei gruppi 3 o 4 ai sensi dell'OPLM o da un microrganismo del gruppo 2 che è reputato dannoso per il feto, come il virus della rosolia o della toxoplasmosi. Sono eccettuati i casi in cui è provato che la lavoratrice è sufficientemente protetta mediante immunizzazione;
- d. in posti di lavoro in cui non può essere esclusa un'esposizione a sostanze dannose per il feto dei gruppi A, B e D secondo la lista dei valori limite dell'INSAI, emanata in virtù dell'articolo 50 capoverso 3 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983⁶ sulla prevenzione degli infortuni;
- e. in posti di lavoro in cui non può essere esclusa un'esposizione al piombo e ai suoi derivati.

Capitolo 3: Esperti competenti e informazione

Art. 17 Esperti competenti

¹ Gli esperti competenti secondo l'articolo 63 capoverso 1 dell'ordinanza 1 sono i medici del lavoro e gli igienisti del lavoro ai sensi dell'ordinanza del 25 novembre

⁵ RS 832.321

⁶ RS 832.30

1996⁷ sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro nonché altri specialisti come gli ergonomi, che hanno acquisito le conoscenze e le esperienze necessarie per valutare i rischi secondo gli articoli 4 e 5 di tale ordinanza.

² Occorre garantire che, per la valutazione dei rischi, tutti i settori specifici da valutare siano coperti.

Art. 18 Informazione

¹ Il datore di lavoro provvede affinché le persone incaricate della valutazione dei rischi abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie alla valutazione della situazione aziendale e alla verifica delle misure di protezione adottate.

² Il datore di lavoro provvede inoltre affinché il medico di cui all'articolo 2 abbia accesso a tutte le informazioni necessarie per valutare se la donna incinta o la madre allattante può essere occupata.

Capitolo 4: Disposizione finale

Art. 19

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2001.

20 marzo 2001

Dipartimento federale dell'economia:

Pascal Couchepin

2638